

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

La ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo *“l'accoglimento del presente ricorso, previa sospensione cautelare degli effetti, ed il consequenziale inserimento nella graduatoria definitiva dell'VIII ciclo del TFA sostegno dell'Università degli Studi Kore di Enna della scuola secondaria di secondo grado, impugnata in parte qua, ai fini della ammissione al corso successivo in soprannumero”*.

A sostegno delle proprie infondate pretese, il ricorrente ha in sintesi dedotto: di aver partecipato alla selezione indetta dall'Università Kore di Enna, giusto decreto rettorale n. 41/2023, per l'accesso al corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (cd. TFA), Anno accademico 2022-2023, D.M. 694/2023 – VIII Ciclo; di avere presentato, più precisamente, la domanda di ammissione per la sezione scuola secondaria di secondo grado superando tutte le prove richieste; che con comunicazione del 27.9.2023 l'Ateneo invitava la candidata a produrre la copia del titolo di accesso in suo possesso e che la stessa provvedeva a trasmettere il predetto titolo e più precisamente copia del diploma di ragioniere e perito commerciale; che l'Ateneo con nota prot. 18676 29.9.2023 comunicava l'esclusione in autotutela della candidata per mancanza dei requisiti di accesso posseduti ai fini dell'ammissione al corso.

La ricorrente ritiene illegittima la sua esclusione in quanto, a suo dire, il titolo dalla stessa presentato in sede di domanda sarebbe sufficiente e idoneo all'ammissione.